

SENT N. 57/12
R.G. 6844/14
CRON. 119
REP.

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, Avv. Giulia de Cristofaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa civile iscrifta al n. 6811/14 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danno riservata in decisione all'udienza del 12\10\2016, e vertente

TRA

nata a	Napoli ii	, residente in Q	uarto alla via	
, el	ett.te dom.to in S	an Giovanni a Teduc	ccio al Corso San Giova	anni
Teduccio 486 presso lo s	tudio dell'Avy. Ca	rmela Bonaluto che I	o rapp.ta e difende in v	irtù c
procura a margine dell'al			ATTRI	
Ļ		E		
ENI SpA, C.F. 004849608	588 con sede in R	oma alla Piazza E. M	attei 1, in persona del	l.r.p.t
			ess, elett.te dom.ta in N	
and the second s	lo studio dell'Avv			Avv
	ch	e la rapp.tano e o	lifendono giusta procu	
margine dell'atto di citazi			NUTA IN RICONVENZIO	
	N	ONCHE!		. 7 7 2-4-
RETI COMMERCIALI Srl in	persona del l.r.p.t		, P.Iva 0604993 <u>1212</u>	, con
sede in Napoli alla vi	a ,	rapp.ta e difesa		
pre			lapoli alla plazzetta Ma	tilde
serao 7	•		ENUTA CHIAMATA IN CA	
	. NO	NCHE'	THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED	
DITTA	corrente in Napo	li alla via	, in persona	اماما
l.r.p.t	<i>_</i>	•	, in persona	uel





CONCLUSIONI
Come da comparse in atti ed atti di causa.
SVALGIMENTA DEL PRACESSA

Con atto di citazione introduttivo l'attore conveniva LA Eni Spa sulla seguente premessa: aveva in corso contratto di fornitura per la energia elettrica con il gestore Edison; improvvisamente e senza avere sottoscritto alcun contratto di fornitura essa si ritrovava ad essere cliente ENI Spa; non volendo subire la modifica contrattuale, non avendola richiesta, non aveva provveduto a pagare le fatture invlatele; diconosceva la firma sui contratto precisando di avere provevduto ad inoltrare denuncia ai Carabinieri; chiedeva la condanna della convenuta allo storno delle fatture delle quali il gestore chiedeva il pagamento e la condanna al risarcimento del danno, quantificando le somme richieste in € 1.000,00 nei limiti pertanto del giudizio di equità.

La causa veniva assegnata al Giudice di Pace dott. Di Donna, poi scardinata dallo stesso ed assegnata al Giudice di Pace Rondinella innanzi ai quale si costituiva la Eni Spa eccependo la incompetenza per valore dell'Ufficio del Giudice di Pace per essere il valore della causa indeterminato attenendo alla validità ed esistenza di un contratto di fornitura; contestava la propria responsabilità per non avere direttamente procurato il contratto di fornitura, ma per avervi provevduto la Reti Commerciali Sri, che chiedeva di chiamare in causa anche per essere manievata; precisava che aveva agevolato il rientro in Edison della attrice ma che in ogni caso aveva diritto al pagamento della fornitura di cui la attrice aveva usufruito; precisava pertanto che a seguito di lettura stimata residuava un importo a carico della attrice in € 447,07 emergendo una ipotesi di cd. Ingiustificato arricchimento e chiedeva in riconvenzionale la condanna della attrice al pagamento delle somme per la fornitura ricevuta. Il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa della Reti Commerciali Sri, che si costituiva eccependo la incompetenza per valore del Giudice di Pace; contestando la

+ in the state of the state of



## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va în primo luogo dichiarata la contumacia della Ditta contumata în acusa.

Ne merito si rileva. Il fatto che ha dato origine alla vicenda non è disconosciuto dalle parti in causa. La stessa Eni ha riconosciuto in via stragiudiziale la mancanza di valido rapporto contrattuale, ed ha provevduto a stornare le somme non dovute, agevolando il rientro della attrice in forza al vecchio gestore. Ne consegue la competenza di questo Giudice di Pace non essendo in contestazione la validità del contratto, riconosciuto non valido dalla stessa convenuta, ma la legittimità della richiesta di pagamento delle somme, e la fondatezza della richiesta di condanna al risarcimento die danno.

Rileva questo giudice che, mentre da un lato è censurabile il comportamento della convenuta che si è avvalsa di operatori non qualificati per procacciare clienti alla propria rete di distribuzione, obbligando la attrice ad una serie di adempimenti contestazioni e disconoscimenti, purtuttavia va rilevato che avendo la attrice goduto della fornitura di energia elettrica e gas nell'immobile di sua proprietà anche se solo per un periodo limitato, la stessa è tenuta a pagare un corrispettivo per la fornitura, seppure conteggiato al costo del gestore precedente il cambio di somministrante. Ne consegue che entrambe le parti hanno in parte da fare valere le proprie ragioni. Purtuttavia nonostante la controversia in atto la

TI CILIDADE COMPANIO



convenuta ha conferito mandato ad una società di riscossione di recuperare il credito minacciando azioni legali, e pertanto ha costretto la attrice ad adire questa giustizia per fare valere le proprie ragioni.

Ritiene pertanto questo gludice, decidendo secondo equità, di accogliere per quanto di ragione la domanda attorea, dichiarando non dovute le somme di cui la Eni Spa ha richiesto il pagamento, in quanto parzialmente compensate con il danno subito dalla attrice, e condannando la Eni Spa al pagamento della ulteriore somma di € 100,00 a titolo risarcitorio. In accoglimento della domanda di garanzia avanzata nel presente giudizio, condanna la Reti Commerciale sri a manievare la Eni Spa delle somme di cui alla presente sentenza (€ 447,07 oltre € 100,00). Rigetta la domanda di manieva nei confronti della Ditta non essendoci prova che il contratto de quo sia stato procacciato proprio dalla detta ditta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

## P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, così provvede nel giudizio nrg 6811/2014 tra

- 1) dichiara la contumacia della Ditta
- 2) accoglie per quanto di ragione la domanda introduttiva, e per lo effetto
- 3) dichiara non dovute le somme richieste dalla Enl Spa in € 447,07;
- 4) condanna Eni Spa al pagamento in favore della attrice della ulteriore somma di € 100,00 a titolo risarcitorio;
- 5) condanna parte convenuta ENI SpA al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore che liquida in complessive € 350,00 di cul € 100,00 per spese ed € 250,00 per competenze professionali, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle sopraindicate spese in favore dell'Avv. Carmela Bonaiuto dichiaratasi antistataria;

The Could be the state of the co



6) In accoglimento della domanda di manieva dell'Eni, condanna la reti Commerciali Sri a rimborsare alla Eni Spa la somma di € 547,07, oltre alle spese legali di cui al punto 5;

7) rigetta la domanda di manleva avanzata dalla reti Commerciali Sri nei confronti della

Ditta

8) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Pozzuoli il 8 febbraio 2017

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANODIA REPLA

THE ANCELLIERE
Employee Chierichetth

IL GIUDICE DI PACE

P. Gulled at Cresionard